



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE

Giudice dott. CINZIA CASSONE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. depositato in data 07.07.2025

DA

Parte_1, C.F. *C.F._1*, elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso lo studio dell'avv. Andrea Battaglioli, con Studio in Rho (MI), Via Dossi 6, che lo rappresenta e difende e con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC del difensore *Email_1*

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. *P.IVA_1*, con sede legale in Milano (MI), Via C. Gluck 1, indirizzo PEC *Email_2*

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 27.05.2026 e da fogli allegati

OGGETTO: vendita di cose mobili

CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

ACCERTARE e DICHIARARE l’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto stipulato in data 18.12.2023 tra il signor *Parte_1* e la società *Controparte_1*

Di conseguenza, CONDANNARE la medesima società convenuta alla restituzione immediata, in favore, di quest’ultimo, della somma di € 4.521,13, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi calcolati dal dì del dovuto al momento del saldo effettivo sulla somma rivalutata, al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c.;

CONDANNARE la società *Controparte_1* al pagamento immediato, in favore del signor *Parte_1*, della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi calcolati dal dì del dovuto al momento del saldo effettivo sulla somma rivalutata, sempre al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di risarcimento del danno subito quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c.

In caso di soccombenza avversaria, CONDANNARE altresì la medesima società convenuta al pagamento immediato, in favore dell’odierno ricorrente, della somma di € 3.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi eventualmente dovuti sino al momento del saldo effettivo, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cpc.

Infine, CONDANNARE *Controparte_1* all’immediata restituzione, in favore del signor *Parte_1*, del modulo volto ad ottenere l’annullamento della cessione del credito fiscale posta in essere debitamente compilato e sottoscritto, fissando per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento la somma di € 20,00 – o, comunque, quella ritenuta di giustizia – quale importo dovuto a favore del signor *Parte_1* ex art. 614bis cpc.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere risolto di diritto il contratto de quo, accertata la gravità e la rilevanza dell’inadempimento contrattuale perpetrato in danno dell’odierno attore da parte della società convenuta, PRONUNCIARE sentenza costitutiva di risoluzione del contratto de quo ex artt. 1453 e 1455.

Per l’effetto, CONDANNARE *Controparte_1* a tutte le restituzioni e al pagamento di tutte le somme richieste in via principale;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Per tutte le causali illustrate all'interno del paragrafo 6 del presente ricorso, RISOLVERE e/o *Controparte_2* e/o *CP_3* il contratto per cui causa per sopravvenuto difetto del presupposto che ha fondato il consenso prestato dal signor *Parte_1* e CONDANNARE *Controparte_1* a tutte le restituzioni e al pagamento di tutte le somme richieste in via principale;

IN VIA ISTRUTTORIA

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori a mezzo delle successive memorie 281duodecies cpc.

Con integrale vittoria di spese e compensi”.

Il Giudice

letti gli atti ed i documenti di causa;

lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale *ex art. 281 sexies* c.p.c. all'udienza in data 27.05.2026;

rilevato che

il sig. *Parte_1* introduceva il presente giudizio con ricorso, *ex art. 281 decies* c.p.c., chiamando in causa, innanzi al Tribunale di Milano, *Controparte_1* (nel prosieguo, per brevità, *CP_1* chiedendo, in via principale nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto *ex art. 1454 c.c.* del contratto stipulato in data 18.12.2023 tra il signor *Parte_1* e *CP_1* e, di conseguenza, condannare la medesima società resistente alla restituzione immediata, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.521,13, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi calcolati dal di del dovuto al momento del saldo effettivo sulla somma rivalutata, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.. Chiedeva inoltre di condannare la resistente al pagamento immediato, in proprio favore, della somma di Euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi calcolati dal di del dovuto al momento del saldo effettivo sulla somma rivalutata, sempre al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di risarcimento del danno subito quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. In caso di soccombenza avversaria, chiedeva di condannare parte resistente al pagamento immediato, in proprio favore, della somma di Euro 3.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi eventualmente dovuti sino al momento del saldo effettivo, a titolo di responsabilità aggravata *ex art. 96*, terzo comma, c.p.c. e, infine, di condannare la società resistente all'immediata restituzione, in proprio favore, del modulo volto ad ottenere l'annullamento della cessione del credito fiscale posta in essere debitamente compilato e sottoscritto, fissando per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento la somma di Euro 20,00 – o, comunque, quella ritenuta di giustizia – quale importo dovuto a favore del ricorrente *ex art. 614 bis* c.p.c.

In via subordinata chiedeva, accertata la gravità e la rilevanza dell'inadempimento contrattuale perpetrato in danno del ricorrente da parte della società resistente, di pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto *de quo ex artt. 1453 e 1455 c.c.* e, per l'effetto, di condannare la resistente a tutte le restituzioni e al pagamento di tutte le somme richieste in via principale.

In via ulteriormente subordinata chiedeva di risolvere e/o annullare/dichiarare nullo e/o inefficace il contratto per cui causa per sopravvenuto difetto del presupposto che ha fondato il consenso prestato dal

signor *Pt_1* e condannare la società resistente a tutte le restituzioni e al pagamento di tutte le somme richieste in via principale.

In via istruttoria si riservava di articolare ulteriori mezzi istruttori a mezzo delle successive memorie *281duodecies* c.p.c.

Il sig. *Pt_1*, a sostegno delle proprie ragioni, adduceva di aver ordinato, con contratto sottoscritto in data 18.12.2023, alla società *CP_1* la fornitura e la posa in opera di n. 3 porte finestre, n. 5 finestre a un'anta e n. 3 coprifili, per complessivi Euro 17.585,32, IVA inclusa, oltre prestazioni accessorie definite tra le parti (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

Il ricorrente asseriva che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito parzialmente attraverso la cessione del credito fiscale spettante per legge al signor *Pt_1* all'esito dell'ultimazione dell'intervento, pari al 75% del prezzo complessivo convenuto – c.d. *Bonus* Barriere Architettoniche – e, per la restante parte, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie fornite dalla società venditrice/appaltatrice.

Effettuato il sopralluogo da parte della società resistente, il signor *Pt_1* provvedeva a disporre un primo bonifico di Euro 124,80, in data 07.01.2024 (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente) e, successivamente, all'esito dell'emissione della fattura n. 29 del 24.03.2024 da parte di *CP_1* (vedasi doc. n. 3 fascicolo ricorrente), ad effettuare una ulteriore disposizione di pagamento, in data 25.03.2024, in favore della medesima società per la somma di Euro 4.396,33 (vedasi doc. n. 4 fascicolo ricorrente) ad integrale tacitazione della fattura.

Il ricorrente asseriva che, su indicazione della società resistente, aveva sottoscritto la delega all'invio telematico della “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine (artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)” in favore della società *Parte_2* (vedasi doc. n. 5 fascicolo ricorrente), nonché la comunicazione dell'opzione scelta per il beneficio del credito fiscale attraverso l'applicazione del c.d. “sconto in fattura” per un importo complessivo di Euro 13.189,00 (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente);

di conseguenza, il credito fiscale veniva ceduto in pari data alla società *CP_1* la quale risulta averlo accettato in data 24.06.2024 (vedasi doc. 7 n. 7 fascicolo ricorrente).

A fronte dell'intervenuto saldo del prezzo convenuto il ricorrente lamentava che *CP_1* non provvedeva alla consegna e all'installazione degli infissi ordinati, nemmeno dopo diversi mesi di continui solleciti e richieste di chiarimenti circa le tempistiche della consegna; pertanto, per il tramite del proprio difensore, con lettera del 26.09.2024, ricevuta a mezzo raccomandata in data 01.10.2024 e a

mezzo PEC in data 03.10.2024 dalla società resistente, il ricorrente intimava l'adempimento alla controparte entro il giorno 07.10.2024 (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).

Decorsi quasi dieci mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il difensore del ricorrente inviava a **CP_1** formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., regolarmente ricevuta in data 10.10.2024 (vedasi doc. n. 9 fascicolo ricorrente) e anche questa comunicazione rimaneva priva di riscontro e, non essendo stata ottemperata la controprestazione dovuta dalla resistente entro il termine intimato, il contratto per cui è causa veniva dal ricorrente inteso risolto di diritto.

Con successiva comunicazione inviata a mezzo PEC, regolarmente ricevuta dalla società resistente in data 26.10.2024, il difensore del ricorrente intimava la restituzione della somma complessiva di Euro 4.521,13, pari alla parte del prezzo regolarmente pagata dal signor **Pt_1** in ossequio al contratto all'epoca vigente, costituendo in mora la società resistente. Anche questa missiva rimaneva tuttavia priva di riscontro (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente).

Con due successive comunicazioni PEC ricevute rispettivamente in data 26.11.2024 e in data 04.12.2024, il difensore del ricorrente intimava a **CP_1** di non disporre indebitamente del credito ceduto giacente all'interno del proprio cassetto fiscale (vedasi doc. n. 11 fascicolo ricorrente) nonché di restituire debitamente compilato il modulo volto all'annullamento del suddetto credito fiscale (vedasi doc. n. 12 fascicolo ricorrente).

A distanza di oltre un anno dalla stipula del contratto per cui è causa, con PEC regolarmente ricevuta in data 21.12.2024 **CP_1** veniva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente) e il termine di trenta giorni ivi indicato spirava senza che fosse intervenuta da parte della resistente formale adesione all'invito ricevuto.

La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 19.09.2025, fissava l'udienza in data 14.01.2026 per la comparizione delle parti, delegando per la trattazione della causa la scrivente, alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 19.09.2025.

Alla prima udienza in data 14.01.2026 il giudice, verificata la regolarità della notifica alla resistente **CP_1** ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza in data 26.05.2026.

All'udienza in data 26.05.2026, precisate le conclusioni da parte del ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione e il giudice si avvaleva del terzo comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c. per il deposito della sentenza.

La domanda di parte ricorrente viene accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.

Il signor **Pt_1**, a sostegno delle proprie pretese, dichiarava di aver stipulato, in data 18.12.2023, con **CP_1** il contratto di fornitura e posa in opera dei serramenti come meglio specificati nel documento n. 1 prodotto nel proprio fascicolo, in parte con il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Il signor **Pt_1**, visto il protrarsi del ritardo nella consegna degli infissi, diffidava la resistente ad adempiere e riteneva risolto il contratto.

Queste, in breve, le ragioni del ricorrente a sostegno delle proprie domande, meglio esposte sopra nella parte relativa allo svolgimento del processo.

Nel caso di specie le doglianze di parte ricorrente riguardano la mancata consegna degli infissi di cui al contratto *inter partes*, in data 18.12.2023 e l'avvenuta risoluzione del contratto medesimo.

Si rileva che la risoluzione contrattuale può essere chiesta solo se l'inadempimento del debitore è grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente: l'inadempimento deve essere "di non scarsa importanza" (articolo 1455 c.c.). Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa di peggio rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza; non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.

Quanto all'interesse la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla teoria secondo cui l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (vedasi Cass. Sez. II, 28.06.1986, n. 4311). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.

Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c., non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita; interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, *ex art. 2727 c.c.*) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (vedasi Cass. Sez. III, Ord. 20.02.2018, n. 4022; Cass. Sez. III, 14.06.2001, n. 8063).

Nel caso di specie il sig. **Pt_1** ha corrisposto l'intero corrispettivo dovuto (vedasi docc. nn. 2 e 4 fascicolo ricorrente) e trascorrevano circa dieci mesi dalla sottoscrizione del contratto (18.12.2023) e la ricezione della diffida ad adempiere inviata dal ricorrente (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente) alla

resistente (ottobre 2024). La consegna di quanto pattuito sarebbe dovuta avvenire, secondo il termine indicato dal ricorrente, nella diffida ad adempiere, entro il 07.10.2024.

Le indicazioni sopra riportate e la documentazione in atti, considerato l'integrale versamento del prezzo da parte dell'acquirente, secondo le modalità pattuite, consentono di ritenere sussistenti tutti i presupposti per accertare e dichiarare la risoluzione del contratto posto che la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno (vedasi Cass. n. 32126/2019).

L'inadempimento del venditore nel caso di specie deve ritenersi connotato da quel requisito di gravità tale (art. 1455 c.c.) da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, posto che il rapporto contrattuale può essere risolto per tale ragione quando quest'ultimo è di non scarsa importanza, ovvero se il ritardo imputabile al debitore, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, supera ogni ragionevole limite di tolleranza (*ex multis* vedasi Cass. 4314/2016; Cass. 10127/2006).

Deve ritenersi pertanto legittimamente esercitata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte ricorrente nei confronti della resistente.

All'inadempimento contrattuale conseguono gli effetti restitutori, ossia la restituzione al ricorrente dell'importo corrisposto pari ad Euro 4.521,13, al quale devono aggiungersi gli interessi di mora dal 07.01.2024 sull'importo di Euro 124,80 e dal 25.03.2024 sull'importo di Euro 4396,33, date delle due erogazioni, fino all'effettivo saldo. Nel caso in esame spetta anche la rivalutazione monetaria del credito, infatti *in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verifica dell'evento dannoso* (Cass. n. 37798/2022).

In relazione alle richieste risarcitorie del ricorrente si rileva che il pregiudizio lamentato, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c. (vedasi Cass. civ. n. 37477/2022). L'art. 1223 c.c. stabilisce che *Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.*

Si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (sentenza n. 9374/2006). Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione l'indagine sull'esistenza della relazione

causale, fra inadempimento contrattuale ed evento dannoso, che va considerata secondo il criterio del “più probabile che non”, è cosa ben distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare i confini esatti di una responsabilità risarcitoria già accertata (sentenza n. 21619/2017).

Inoltre, come nel caso in esame, qualora venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale relativo al lucro cessante, dovendosi quest’ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell’accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell’inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell’utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la Corte di Cassazione definisce ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (vedasi Cass. n. 24632/2015).

Il *vulnus* del ragionamento giuridico costruito dal ricorrente, nel caso in esame, si riscontra nella sua stessa natura presuntiva, cioè nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di consegna dei beni, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell’esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest’ultimo e l’inadempimento. Il ricorrente, invece, avrebbe dovuto fornire prova che la mancata disponibilità dei beni oggetto del giudizio e la mancata successiva restituzione delle somme versate, all’esito della risoluzione contrattuale, hanno effettivamente impedito al sig. *Pt_1* di finalizzare un ulteriore acquisto con altra azienda, non essendo, invece, sufficiente fornire solo una prova, di natura induttiva e presuntiva, riferita al fatto che fondamentale era la somma detenuta da *CP_1* per poter stipulare un nuovo contratto.

Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna della resistente ex art. 96, III comma, c.p.c., si rileva che, in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all’invito alla procedura formulato dall’attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l’accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., presupponendo quest’ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato (come, invece, previsto, per esempio, dall’art. 709 *ter*, comma 1, n. 4 c.p.c.) bensì a favore della predetta parte.

Nel caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente chiede applicarsi la condanna ex art. 96 c.p.c., comma III, in capo a parte resistente che è rimasta contumace.

Come è noto la contumacia è espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e come tale non può mai comportare una *fictio confessio*. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve

anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.

A ben vedere una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio, comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.

La domanda *ex art.* 96, III comma, c.p.c. va dunque rigettata.

I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non accoglibili, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso, non ritenendo potersi accogliere le domande svolte dal ricorrente relative alla condanna della resistente a porre in essere le attività necessarie per l'annullamento dell'acquisizione del credito erariale oltre che alla condanna *ex art.* 614 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, considerati i parametri medi, per le attività effettivamente svolte, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. A ciò devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad Euro 264,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., disattesa e ritenuta assorbita ogni altra questione e domanda, così dispone

- accertato l'inadempimento di parte resistente, dichiarato risolto il contratto *inter partes*,
- condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore del sig. Parte_1 dell'importo di Euro 4.521,13, oltre interessi legali dal 07.01.2024 sull'importo di Euro 124,80 e dal 25.03.2024 sull'importo di Euro 4396,33, date delle due erogazioni, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in Euro 264,00 per spese documentate e in complessivi Euro 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori *ex lege*.

Così deciso, in Milano, 4 Giugno 2026, sentenza resa *ex art.* 281 *sexies* c.p.c.

Il Giudice

